

Oggetto: Pöschl Tabak Gmbh & Co. –Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette -

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata alla determinazione direttoriale 25 febbraio 2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 26 febbraio 2014;

Vista l'istanza del 9 aprile 2014, con la quale la International Tobacco Agency Srl, in nome e per conto della Pöschl Tabak Gmbh & Co, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigarette "Santana";

Vista l'ordinanza n. 0269/2014 del 22 gennaio 2014 con la quale il Tar per il Lazio ha accolto, per quanto di interesse della ricorrente Pöschl Tabak Gmbh & Co, l'istanza cautelare richiesta con ricorso avverso il provvedimento DAC/CTL/ 6183/2013 del 30 settembre 2013, come modificato dalla citata determinazione direttoriale 25 febbraio 2014;

Considerato che occorre procedere, in conformità alla richiesta inoltrata dalla suindicata società all'inserimento di alcune marche di sigarette nella tariffa di vendita di cui alla tabella A – sigarette – allegata alla determinazione direttoriale 25 febbraio 2014, le cui ripartizioni dei prezzi di vendita inferiori alla classe di prezzo più richiesta, attualmente pari ad euro 215,00 il chilogrammo convenzionale, devono essere modificate in conformità alla citata ordinanza n. 0269/2014 del 22 gennaio 2014;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Le marche di sigarette di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla relativa tabella di ripartizione, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dal fornitore:

TABELLA A - SIGARETTE						
MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
SANTANA RED	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	200,00	4,00
SANTANA BLUE	astuccio da 20 pezzi	0,50	6,00	7,00	200,00	4,00

2. Per i motivi indicati in premessa, ai soli fini dell'esecuzione dell'ordinanza del Tar del Lazio n. 0269/2014, la ripartizione del prezzo di vendita di euro 200,00, il chilogrammo convenzionale, di cui alla tabella allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A - SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
18,15	20,00	36,07	125,78	200,00

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 12 maggio 2014

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
Luigi Magistro
F.TO MAGISTRO